CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 165 (Codice penale militare di guerra)

Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati

I reati preveduti dal capo secondo, dalla sezione prima del capo terzo e dal capo sesto di questo titolo, quando sono commessi da cittadini italiani contro lo Stato nemico o i sudditi di esso, sono punibili in seguito a disposizione del comandante supremo, e solo in quanto lo Stato nemico garantisca parita' di tutela penale allo Stato italiano e ai suoi cittadini.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 3 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Quarto — Dei reati contro le leggi e gli usi della guerra
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-165-applicazione-della-legge-penale-militare-di-guerra-in-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

relazione-ai/versione/0